

REGOLAMENTO

Attività Sportiva Federale

in vigore dal 18 novembre 2013

INDICE

Titolo I – AMBITO E CLASSIFICAZIONE

- 1.1 AMBITO
- 1.2 COMPARTI, SETTORI E DISCIPLINE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
- 1.3 INCOMPATIBILITA'
 - 1.3.1 INCOMPATIBILITA' PARENTALE
 - 1.3.2 INCOMPATIBILITA' SPORTIVA

Titolo II – COMPETIZIONI SPORTIVE

- 1.4 STAGIONE AGONISTICA E ATTIVITA'
- 1.5 CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETIZIONI IN CALENDARIO
- 1.6 COMPETIZIONI FEDERALI – ATTIVITA' UFFICIALE
 - 1.6.1 CAMPIONATI
 - 1.6.1.1 CAMPIONATI A PARTECIPAZIONE LIBERA
 - 1.6.1.2 CAMPIONATI A QUALIFICAZIONE
 - 1.6.2 COPPE
 - 1.6.3 NORME GENERALI RELATIVE ALLE DISCIPLINE A REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICATA (DRS)
- 1.7 COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE – ATTIVITA' NON UFFICIALE
 - 1.7.1 COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO A
 - 1.7.2 COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO B
 - 1.7.3 NORME GENERALI RELATIVE ALLE COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE
 - 1.7.4 PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE
- 1.8 COMPETIZIONI AMATORIALI – ATTIVITA' NON UFFICIALE
 - 1.8.1 NORME GENERALI RELATIVE ALLE COMPETIZIONI AMATORIALI
 - 1.8.2 PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI AMATORIALI
 - 1.8.3 DISPOSIZIONI PER LE COMPETIZIONI AMATORIALI
- 1.9. COMPETIZIONI AD INVITO E TEAM MATCH – ATTIVITA' NON UFFICIALE
- 1.10. ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA
 - 1.10.1 PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI
- 1.11 POSIZIONE SANITARIA
- 1.12 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE: STRUTTURA E PISTA
- 1.13 IMPIANTO DI DIFFUSIONE E SELEZIONE MUSICALE
- 1.14 NUMERI DI GARA
- 1.15 SETTORI RISERVATI FIDS E PROTOCOLLO
- 1.16 ORDINE PUBBLICO
- 1.17 ASSISTENZA SANITARIA
- 1.18 LOCALE ANTIDOPING
- 1.19 DIRITTI IMMAGINE E PUBBLICITA'
 - 1.19.1 LIBERATORIA
- 1.20 ABBIGLIAMENTO
 - 1.20.1 INFRAZIONI ALL'ABBIGLIAMENTO
 - 1.20.2 SPONSORIZZAZIONE ABITI DA GARA
- 1.21 SISTEMI DI GIUDIZIO
 - 1.21.1 VALUTAZIONE COMPARATIVA
 - 1.21.2 VALUTAZIONE ASSOLUTA
 - 1.21.3 VOTAZIONE VISIVA

- 1.22 PRESENTAZIONE TURNI DI GARA
- 1.23 NUMERAZIONE DELLE UNITA' COMPETITIVE E COMPOSIZIONE DELLE BATTERIE
- 1.24 PERFORMANCE SU MUSICA PROPRIA
- 1.25 PREMIAZIONE
- 1.26 ACCESSO AI GIUDIZI E DIVULGAZIONE DELLA CLASSIFICA
 - 1.26.1 OMOLOGAZIONE E PUBBLICAZIONE
- 1.27 RELAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI
- 1.28 RECLAMI
 - 1.28.1 RECLAMI IN COMPETIZIONE
 - 1.28.2 RECLAMI DIFFERITI
- 1.29 REGOLE DI COMPORTAMENTO E RELATIVE SANZIONI
- 1.30 INFRAZIONE AI PROGRAMMI DI GARA E RELATIVE SANZIONI
 - 1.30.1 FUORI PROGRAMMA
 - 1.30.2 UFFICIALI DI GARA TENUTI ALLA SEGNALAZIONE
 - 1.30.3 MODALITA' DI SEGNALAZIONE
 - 1.30.3.1 VALUTAZIONE COMPARATIVA
 - 1.30.3.2 VALUTAZIONE ASSOLUTA

Titolo III – PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA

- 1.31 AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
 - 1.31.1 PASSAGGIO DI UN TESSERATO AD UNA NAZIONE STRANIERA
 - 1.31.1.1 ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE
 - 1.31.2 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
 - 1.31.3 ATLETI
 - 1.31.4 DIRIGENTI
 - 1.31.5 TECNICI
- 1.32 MODIFICA DI STATUS
- 1.33 UNITA' COMPETITIVE
- 1.34 CATEGORIE E CLASSI: NOZIONI GENERALI
 - 1.34.1 CATEGORIE
 - 1.34.2 CLASSI
 - 1.34.2.1 SOTTOCLASSI
- 1.35 PARTECIPAZIONE DI ATLETI STRANIERI A COMPETIZIONI-ESIBIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE
- 1.36 PARTECIPAZIONE DI UFFICIALI DI GARA STRANIERI A COMPETIZIONI NAZIONALI
- 1.37 PARTECIPAZIONE DI UFFICIALI DI GARA E ATLETI ITALIANI A COMPETIZIONI INTERNAZIONALI
- 1.38 COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE
- 1.39 UFFICIALI DI GARA
 - 1.39.1 DIRETTORE DI GARA
 - 1.39.2 VICE DIRETTORE DI GARA
 - 1.39.3 ARBITRO DI GARA
 - 1.39.4 SEGRETARIO DI GARA
 - 1.39.5 SCRUTINATORI
 - 1.39.6 PRESENTATORE
 - 1.39.7 RESPONSABILE DELLA MUSICA
 - 1.39.8 ISPETTORE DI PISTA
- 1.40 NORME SPECIFICHE
- 1.41 DISPOSIZIONI FINALI
 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

APPENDICE A – LINEE GUIDA PER IL SETTORE PROMOZIONALE-DIVULGATIVO-RICREATIVO

TITOLO I

AMBITO E CLASSIFICAZIONE

1.1 AMBITO

La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS), ha competenza esclusiva sull'intero territorio nazionale e opera attraverso le proprie strutture centrali e periferiche.

La FIDS organizza le attività promozionali e agonistiche di cui alle specialità previste dai regolamenti tecnici di specialità nel rispetto del ruolo assegnato e dei principi stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il presente regolamento, pubblicato sul sito internet federale, unitamente a quanto annualmente disposto in merito dal Consiglio Federale, si applica alle competizioni federali ed autorizzate dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. La FIDS recepisce le normative emanate dalle federazioni internazionali di riferimento per le singole specialità.

1.2 COMPARTI, SETTORI E DISCIPLINE DELL' ATTIVITÀ SPORTIVA

La FIDS articola l'attività competitiva in due principali comparti di Danza Sportiva denominati rispettivamente Danze di Coppia e Danze Artistiche. A loro volta i comparti sono suddivisi in settori e discipline come dalla tabella sotto riportata.

Comparto: DANZE DI COPPIA	
Settore	Disciplina
Danze Internazionali	Danze Standard, Danze Latino Americane, Freestyle/Show Dance Latin e Standard, Formazioni Standard e Latino Americane, Danze Jazz, Danze Caraibiche, Danze Argentine, Hustel/Disco Fox
Danze Nazionali	Liscio, Ballo da Sala, Combinata Nazionale
Danze Regionali	Danze Folk Romagnole, Liscio Tradizionale, Danze Filuziane

Comparto: DANZE ARTISTICHE	
Settore	Disciplina
Danze Accademiche	Danza Classica, Danza Modern-contemporary, Jazz Dance
Danze E.Po.Ca	Danze Orientali, Tap Dance, Flamenco
Danze Freestyle	Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Italian Latin Show, Street Show, Disco Dance
Street Dance	Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance
Open Space	Beach Dance, Country Dance, Fruste

Si definiscono **Discipline a Regolamentazione Semplificata (DRS)** quelle discipline che non raggiungano un valore prefissato, pesato, dei seguenti parametri:

- numero minimo di atleti agonisti e tecnici tesserati nella disciplina;
- numero minimo di regioni in cui risiedono tesserati praticanti la disciplina a livello agonistico;
- eventuale riconoscimento internazionale della disciplina.

Annualmente il Consiglio Federale definisce i valori minimi da raggiungere per l'assegnazione ad ogni disciplina dello status sportivo e i pesi per i singoli parametri di valutazione.

1.3 INCOMPATIBILITA'

Nei casi previsti dal presente regolamento, per gli Ufficiali di Gara la FIDS prevede due tipi di incompatibilità:

- **incompatibilità parentale;**
- **incompatibilità sportiva.**

L'incompatibilità deve essere segnalata e sottoscritta attraverso apposita "dichiarazione etica e deontologica" (disponibile sul sito federale) e inibisce l'Ufficiale di gara a svolgere il proprio ruolo nelle singole categorie, classi e discipline oggetto dell'incompatibilità dichiarata.

1.3.1 INCOMPATIBILITA' PARENTALE

In base agli artt. 74, 75 e seguenti del Codice Civile si precisa che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità; l'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro).

La FIDS riconosce l'incompatibilità parentale:

- fino al 4° grado per parenti in linea retta, collaterale ed affini;
- nel rapporto di coniugio (marito-moglie);
- nelle convivenze e /o rapporti di fatto.

GRADO	PARENTI IN LINEA RETTA	PARENTI IN LINEA COLLATERALE	AFFINI
I	Genitori Figli		Suoceri Generi e nuore
II	Nonni Nipoti (figli dei figli)	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnipoti Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)	Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle)	
IV		Cugini Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratello e sorella) Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)	

1.3.2 INCOMPATIBILITA' SPORTIVA

La FIDS riconosce l'incompatibilità sportiva tra l'attività di ufficiali di gara e gli atleti o altri ufficiali di gara, in:

- relazioni personali o d'interesse;
- attività di insegnamento o altro tipo di collaborazioni tecniche, sportive o professionali nella stagione sportiva;
- appartenenza alla stessa ASA.

TITOLO II COMPETIZIONI SPORTIVE

1.4 STAGIONE AGONISTICA E ATTIVITA'

L'anno sportivo è il periodo entro il quale si svolge l'attività sportiva federale ed inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

L'attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è gestita dalla FIDS (Gare Federali). L'attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività (Gare Promozionali Autorizzate e Gare Amatoriali).

1.5 CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETIZIONI E CALENDARIO

Le competizioni FIDS sono classificate come segue:

- competizioni federali (art. 1.6);
- competizioni promozionali autorizzate (art. 1.7);
- competizioni amatoriali (art. 1.8);
- competizioni ad invito e team match (art. 1.9).

Una competizione potrà essere limitata per il numero di discipline, categorie e classi ammesse a partecipare.

La FIDS è titolare del calendario delle competizioni con la competenza di cui all'art. 1.1: il calendario delle competizioni è strutturato nell'ambito della stagione sportiva.

1.6 COMPETIZIONI FEDERALI – ATTIVITA' UFFICIALE

Sono competizioni federali:

- **CAMPIONATI:** Italiani, Regionali e/o Interregionali e/o di Settore, Provinciali;
- **COPPE:** Italia, Regionali e/o Interregionali e Provinciali, Supercoppa e Master Cup;
- **COMPETIZIONI A PUNTEGGIO** e/o di Settore.

Le competizioni federali sono organizzate direttamente dalla FIDS, dagli organi territoriali o affidate eventualmente, per la parte organizzativa e gestionale, a società affiliate o ad Enti convenzionati alla FIDS nell'ambito della cui attività gli affiliati e/o i tesserati sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari federali.

Il Consiglio Federale e gli organismi territoriali stabiliscono la data ed il luogo di svolgimento delle competizioni federali, le quote di iscrizioni degli atleti nonché ogni altro dettaglio ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Alle competizioni federali la partecipazione degli atleti è libera ad esclusione delle gare per le quali il Consiglio Federale ne preveda la partecipazione previa qualificazione tramite competizioni a punteggio.

Nei Campionati e nelle Coppe Italia non possono essere unificate categorie e classi, salvo deroga del Consiglio Federale.

Nelle competizioni federali, una volta accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari, il Giudice Sportivo omologa la competizione. I risultati delle competizioni entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta.

Per quanto riguarda la partecipazione alle competizioni federali, alle unità competitive del comparto delle danze di coppia è consentito scegliere, con vincolo per un anno sportivo, di partecipare in relazione alla residenza di uno dei due atleti. Per il comparto delle Danze Artistiche le unità competitive faranno riferimento al luogo di sede legale dell'associazione/società sportiva di appartenenza.

1.6.1 CAMPIONATI

Per i Campionati federali valgono le seguenti disposizioni:

- a) il termine Campionato, sia in lingua italiana sia nella sua traduzione in qualsiasi altra lingua straniera, può essere utilizzato esclusivamente dalla FIDS o da organizzatori da essa espressamente autorizzati;
- b) la denominazione del Campionato deve avere i seguenti riferimenti minimi: l'unità competitiva, l'area territoriale e la stagione sportiva di riferimento, la disciplina, la categoria di età e la classe. Il titolo di Campione riporterà le stesse indicazioni;
- c) nello stesso anno sportivo non possono esserci più campionati della stessa categoria, classe e disciplina, associati alla stessa area territoriale per la quale si avrà un solo campione per singola categoria, classe, disciplina e unità competitiva;

- d) nei Campionati Italiani sono previste le discipline, categorie, classi ed unità competitive secondo quanto stabilito di anno in anno dal Consiglio Federale ad esclusione della classe D divulgativa/ricreativa.;
- e) nelle aree territoriali ove non vi sia un numero minimo di tesserati che garantisca almeno in una categoria e classe 6 partecipanti, è facoltà dell'organo territoriale organizzare o meno i Campionati di riferimento. Per le aree nelle quali non si organizza il relativo Campionato potrà essere definito l'abbinamento all'area confinante che celebri il Campionato e lo scorporo delle classifiche nelle differenti aree geografiche;
- f) solo ai vincitori di un Campionato federale spetta il diritto di fregiarsi del titolo di Campione per la stagione sportiva in cui si è conseguito il titolo;
- g) il Consiglio Federale ha facoltà di definire i parametri in base ai quali le unità competitive possono accedere direttamente da una certa fase della competizione (c.d. *stellette*), saltando uno o più turni e ciò al fine di permettere la qualificazione ai vari turni;
- h) gli ufficiali di gara vengono nominati dal competente ufficio FIDS utilizzando giudici federali abilitati e devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS rispettandone le incompatibilità sportive e parentali (ad eccezione di quanto disposto all'art. 1.6.3 per le specialità DRS). Limitatamente alla classe C e D è richiesta la compilazione del modulo di dichiarazione etica e deontologica per la sola componente parentale;
- i) previa deliberazione del Consiglio Federale, la partecipazione ai Campionati può essere determinata:
 - a partecipazione libera (art. 1.6.1.1);
 - a qualificazione (art. 1.6.1.2).

1.6.1.1 CAMPIONATI A PARTECIPAZIONE LIBERA

La partecipazione libera è prevista per tutte le discipline, categorie e classi per le quali non è istituito un circuito di selezione che ne determini il diritto a partecipare (c.d. prove di Campionato Italiano).

Il Consiglio Federale può deliberare per talune discipline lo svolgimento del Campionato Italiano Assoluto, stabilendone categorie e classi anche unificate.

Nei Campionati con partecipazione libera, il Consiglio Federale può decidere di attuare la modalità delle "stellette" che, laddove possibile, in base ai risultati ottenuti nella stagione sportiva può dispensare gli atleti meritevoli dal disputare uno o più turni di gara (eliminatorie).

1.6.1.2 CAMPIONATI A QUALIFICAZIONE

Per tutte le discipline, categorie e classi per le quali è istituito un circuito di selezione che ne determini il diritto alla partecipazione, i Campionati sono definiti *Campionati previa qualificazione*.

Il circuito di qualificazione viene di anno in anno stabilito dal Consiglio Federale o dall'organo territoriale di riferimento.

1.6.2 COPPE

Per le Coppe valgono le seguenti disposizioni:

- a) il termine Coppa, in abbinamento a "Italia" e/o ai nomi delle Regioni e Province italiane, sia in lingua italiana che nella sua traduzione in qualsiasi altra lingua straniera, può essere utilizzato esclusivamente dalla FIDS o da organizzatori da essa espressamente autorizzati;
- b) la Coppa può articolarsi in un'unica prova o in più competizioni denominate "competizioni di circuito di Coppa", giusta delibera del Consiglio Federale o degli organi territoriali competenti;
- c) gli ufficiali di gara vengono nominati dalla FIDS o dall'organo territoriale competente FIDS e devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS rispettandone le incompatibilità sportive e parentali (ad eccezione di quanto disposto all'art. 1.6.3 per le specialità DRS). Limitatamente alla classe C e D è richiesta la compilazione del modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS per la sola componente parentale.

1.6.3 NORME GENERALI RELATIVE ALLE DISCIPLINE A REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICATA (DRS)

In via generale per le DRS, a meno di disposizioni specifiche evidenziate nel regolamento di specialità, il rispetto della dichiarazione etica e deontologica della FIDS è limitato alla sola componente parentale.

1.7 COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE – ATTIVITA' NON UFFICIALE

Le competizioni promozionali autorizzate sono divise in due categorie:

- **Tipo A** ;
- **Tipo B** .

Le competizioni promozionali autorizzate sono organizzate dalle associazioni/società affiliate o da Enti convenzionati alla FIDS nell'ambito della cui attività gli affiliati e/o i tesserati sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari federali.

L'organizzazione di competizioni promozionali autorizzate riguarderà unicamente le classi C, B, A e Master; è possibile richiedere all'organo territoriale in cui ha luogo la competizione l'abbinamento di una competizione promozionale amatoriale per la classe D.

Qualora uno o più soggetti organizzatori, prevedano la creazione di un circuito di competizioni a punteggio con ranking finale, queste devono essere esclusivamente di tipo "A".

1.7.1 COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO A

Le competizioni promozionali autorizzate di tipo A devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- a) il Direttore di gara è nominato dal competente ufficio FIDS
- b) gli ufficiali di gara vengono nominati dal competente ufficio FIDS utilizzando giudici federali abilitati
- c) Per le discipline a regolamentazione semplificata: gli ufficiali di gara devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS rispettando la sola incompatibilità parentale;
- d) una volta accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari, il Giudice Sportivo omologa la competizione;
- e) i risultati delle competizioni entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta.

1.7.2 COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO B

Le competizioni promozionali autorizzate di tipo B devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- a) gli ufficiali di gara sono nominati dal competente ufficio FIDS su proposta non vincolante dell'organizzatore e devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS rispettando la sola incompatibilità parentale;
- b) le competizioni non sono omologabili ma gli atti di gara (relazione del direttore di gara ed esportazione dati) devono comunque essere inviati all'Ufficio gare per i successivi controlli;
- c) i risultati delle competizioni non entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta.

1.7.3 NORME GENERALI RELATIVE ALLE COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE

Per le competizioni autorizzate valgono le seguenti disposizioni:

- a) **ASSEGNAZIONE** - Il Consiglio Federale, definito il calendario delle competizioni federali, attribuisce agli organizzatori le competizioni promozionali autorizzate per la stagione sportiva successiva, facendo precedere tale attribuzione, ove lo ritenga, da un congresso del calendario nazionale che ne elabori una proposta;
- b) **REGISTRO** - È istituito e conservato presso l'Ufficio gare, il "Registro delle Competizioni", al fine di evitare omonimie degli eventi nella stesura del calendario federale. La FIDS potrà richiedere modifica laddove si riscontrino omonimie. La denominazione della competizione potrà essere successivamente modificata, previa autorizzazione federale;
- c) **DENOMINAZIONE** - La denominazione della competizione resterà attribuita all'associazione/società sportiva richiedente, salvo che l'ASA decada dall'affiliazione o che la medesima non sia regolarmente affiliata nell'anno agonistico in cui deve svolgersi la competizione, ovvero nel caso in cui siano pendenti sulla stessa sanzioni disciplinari. Ove l'ASA non provveda a richiedere l'assegnazione della competizione con la denominazione depositata, l'ASA non perde la titolarità, ma solo la data richiesta;
- d) **CESSIONE** - L'ASA che ha ottenuto l'autorizzazione a organizzare una gara promozionale autorizzata non può cederla così come non può cedere la denominazione della competizione depositata ad altri salvo approvazione del Consiglio Federale;
- e) **RINUNCIA** - In caso di rinuncia all'organizzazione di una gara inserita nel calendario federale, le tasse di assegnazione gara sono incamerate dalla FIDS e la rinuncia può precludere all'assegnazione di autorizzazioni per competizioni future;
- f) **DISPOSIZIONI GENERALI** - La competizione dovrà svolgersi esclusivamente nelle date indicate nella relativa autorizzazione;
- g) il programma di gara dovrà essere concordato e approvato da un tecnico con qualifica da direttore di gara che lo sottoscriverà prima dell'inoltro all'Ufficio gare per il rilascio dell'autorizzazione alla divulgazione. Non sono consentite modifiche al programma di gara autorizzato, o aggiunta di competizioni non federali, salvo autorizzazione espressa del Consiglio Federale;
- h) nelle competizioni promozionali autorizzate, è possibile unificare più categorie (es. Under 15, Over 16 oppure Under 21), o classi (U) purché sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione da parte della FIDS e pubblicato anticipatamente nel volantino;

- i) ove non esistano accordi transfrontalieri (che definiscono la corrispondenza tra le classi), gli atleti provenienti da altre nazioni devono essere iscritti nella massima classe di specialità o in una specifica competizione a classe unificata (U) da richiedere ad integrazione all'Ufficio gare;
- j) la richiesta di svolgimento di competizione promozionale autorizzata dovrà prevederne lo svolgimento nei giorni festivi e prefestivi, salvo deroghe rilasciate dal Consiglio Federale per particolari attività sportive, festival e competizioni in periodi di vacanza scolastica;
- k) la competizione dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 22.30, oppure fino alle 24.00 in caso di giornate prefestive. Ai componenti dello staff tecnico e del collegio arbitrale deve essere garantito, anche a rotazione, un intervallo minimo di 1 ora nella giornata di gara;
- l) le informative della competizione, a mezzo circolari, volantini, locandine o tramite web, devono precisare gli orari indicativi per gli accrediti e per l'inizio della competizione. Tali informative non possono essere divulgate con qualsiasi mezzo prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva;
- m) qualora previsto nel volantino di gara, gli orari dettagliati della competizione (c.d. *time-table*) dovranno essere pubblicati in ottemperanza a quanto dichiarato;
- n) nei locali in cui si svolge la competizione è vietato divulgare materiale pubblicitario di manifestazioni o eventi formativi non autorizzati o non riconosciuti dalla FIDS.

La mancata osservanza delle disposizioni previste, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari e può precludere l'assegnazione di autorizzazioni per competizioni future.

1.7.4 PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE

Le modalità di richiesta, le condizioni di svolgimento ad integrazione di quanto precedentemente disposto e il rilascio del parere definitivo ad organizzare sono deliberate dal Consiglio Federale. L'assegnazione delle suddette competizioni avviene nel rispetto dei successivi punti:

- a) richiesta della competizione da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale attraverso la modulistica pubblicata sul sito federale;
- b) approvazione del calendario competizioni da parte del Consiglio Federale;
- c) invio del parere favorevole all'assegnazione di una data nella quale organizzare la competizione da parte dell'Ufficio gare e richiesta della relativa documentazione nei termini e con le modalità fissate;
- d) inoltro da parte dell'assegnatario della documentazione richiesta;
- e) verifica della regolarità della documentazione da parte dell'Ufficio gare e richiesta di eventuali chiarimenti e correzioni da inviarsi nei modi e tempi prescritti all'Ufficio Gare;
- f) rilascio da parte dell'Ufficio gare dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione contrassegnata da numero progressivo al quale fare riferimento, da inviare entro 30 giorni dalla data di completo invio della documentazione richiesta.

La richiesta di autorizzazione di competizioni promozionali autorizzate, pervenute al di fuori dai termini deliberati dal Consiglio Federale, dovrà essere corredata dal parere favorevole dell'organo territoriale regionale e posta in approvazione al Consiglio Federale.

1.8 COMPETIZIONI AMATORIALI – ATTIVITA' NON UFFICIALE-

Le competizioni amatoriali sono organizzate dagli organi territoriali FIDS, dalle associazioni/società affiliate o da Enti convenzionati alla FIDS nell'ambito della cui attività gli affiliati e/o i tesserati sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari federali.

Le competizioni amatoriali sono autorizzate dall'organo territoriale in cui ha luogo la competizione e riguarderanno unicamente le classi C e D. E' consentita la partecipazione a tesserati ad Enti di Promozione Sportiva o altri Enti convenzionati con la FIDS limitatamente alla sola classe D.

Tali competizioni costituiscono attività divulgativa/ricreativa e promozionale e si svolgono secondo norme tecniche regionali proposte dall'organo territoriale FIDS e successivamente approvate dal Settore Tecnico Federale.

Lo staff tecnico e il collegio arbitrale è nominato dall'organo territoriale FIDS competente, su proposta non vincolante dall'organizzatore, stabilendone i compensi. Gli ufficiali di gara devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS rispettando la sola incompatibilità parentale.

1.8.1 NORME GENERALI RELATIVE ALLE COMPETIZIONI AMATORIALI

Per le competizioni amatoriali valgono le seguenti disposizioni:

- a) gli organi territoriali compilano il calendario delle competizioni amatoriali per la stagione sportiva successiva da comunicare all'Ufficio gare facendo precedere tale attribuzione, ove lo ritenga, da un congresso del calendario regionale;
- b) la competizione dovrà svolgersi esclusivamente nelle date indicate nella relativa autorizzazione;
- c) nelle competizioni amatoriali, è facoltà dell'organizzatore definire liberamente il programma di gara in accordo con i Regolamenti Tecnici Regionali;
- d) le competizioni non sono omologabili ma gli atti di gara (relazione del direttore di gara ed esportazione dati) devono comunque essere inviati all'Ufficio gare per i successivi controlli;
- e) i risultati delle competizioni non entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta;
- f) la competizione dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 22.30, oppure fino alle 24.00, in caso di giornate prefestive. Ai componenti dello staff tecnico deve essere garantito, anche a rotazione, un intervallo minimo di 1 ora nella giornata di gara;
- g) le informative della competizione, a mezzo circolari, volantini, locandine o tramite web, devono precisare gli orari indicativi per gli accrediti e per l'inizio della competizione; Tali informative non possono essere divulgate con qualsiasi mezzo prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva;
- h) qualora previsto nel volantino di gara, gli orari dettagliati della competizione (c.d. *time-table*) dovranno essere pubblicati in ottemperanza a quanto dichiarato;
- i) la competizione amatoriali può essere abbinata, su richiesta, ad una competizione promozionale autorizzata, da richiedere secondo le disposizioni previste;
- j) il Comitato Regionale non può concedere autorizzazioni di competizioni amatoriali quando, nella propria o in regioni confinanti, sia in programma un Campionato Regionale della stessa disciplina a meno che la partecipazione sia limitata ai soli atleti regionali; analoga limitazione deve essere applicata al territorio provinciale.

La mancata osservanza delle disposizioni previste, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari e può precludere l'assegnazione di autorizzazioni per competizioni future.

1.8.2 PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI AMATORIALI-

La procedura per ottenere l'autorizzazione prevede il seguente iter:

- a) richiesta della competizione da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale;
- b) approvazione del calendario competizioni da parte del Consiglio Regionale;
- c) invio del parere favorevole all'assegnazione di una data nella quale organizzare la competizione da parte della segreteria regionale e richiesta della relativa documentazione nei termini e con le modalità fissate;
- d) inoltro da parte dell'assegnatario della documentazione richiesta;
- e) verifica della regolarità della documentazione da parte della segreteria regionale e richiesta di eventuali chiarimenti e correzioni da inviarsi nei modi e tempi prescritti dal Consiglio Regionale;
- f) rilascio da parte della segreteria regionale dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione contrassegnata da numero progressivo al quale fare riferimento da inviare entro 30 giorni dalla data di completo invio della documentazione richiesta.

1.8.3 DISPOSIZIONI PER LE COMPETIZIONI AMATORIALI

Nelle competizioni amatoriali la composizione dello Staff tecnico può essere semplificata.

Il ruolo da Direttore di gara può essere svolto da un tecnico con la sola qualifica di Direttore di gara o Segretario di gara. Il ruolo da Vice Direttore di gara non è obbligatorio. Il ruolo di Presentatore e Responsabile della musica può essere svolto da qualsiasi tesserato.

Il ruolo di arbitro può essere svolto da tecnici abilitati nella specialità richiesta.

1.9 COMPETIZIONI AD INVITO E TEAM MATCH- ATTIVITA' NON UFFICIALE

Le competizioni ad invito ed i team match sono competizioni finalizzate alla divulgazione delle varie discipline della Danza Sportiva e sono riservate a tesserati FIDS o ad atleti stranieri aderenti a federazioni internazionali riconosciute. I tesserati FIDS partecipanti non possono essere in numero superiore a 60 atleti.

L'organizzatore che intende organizzare una competizione ad invito e/o team match, deve richiederla all'Ufficio gare almeno 90 giorni prima dello svolgimento della stessa allegando programma di massima, le note illustrative della competizione e quant'altro inerente allo svolgimento della stessa

Gli ufficiali di gara sono nominati dal competente ufficio FIDS su proposta non vincolante dall'organizzatore e devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS rispettando la sola incompatibilità parentale;

L'Ufficio Gare, valutata la documentazione, potrà rilasciare autorizzazione allo svolgimento della competizione eventualmente subordinando tale autorizzazione all'accoglimento delle necessarie modifiche.

1.10 ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA

L'ASA che intende organizzare una manifestazione internazionale da svolgersi in Italia dovrà preventivamente richiedere e ricevere l'autorizzazione dal Consiglio Federale secondo quanto di seguito disposto.

I soggetti richiedenti o loro delegati:

- a) non possono avere contatti con la Federazione Internazionale di competenza per l'organizzazione delle competizioni suddette. I contatti dovranno essere tenuti esclusivamente dalla FIDS;
- b) devono provvedere al pagamento dei contributi/tasse entro i termini indicati senza alcuna richiesta di dilazione di pagamento;
- c) non possono organizzare stage e/o lezioni nei 14 giorni antecedenti lo svolgimento dell'evento internazionale con gli ufficiali di gara, o loro congiunti con legami di parentela o affinità fino al 4° grado oppure relazioni personali o d'interesse (rapporti di lavoro e didattici, appartenenza alla stessa ASA), impegnati nello stesso.

La violazione di queste norme, oltre che a poter essere motivo di sanzione disciplinare per l'associazione/società richiedente, può precludere l'assegnazione di manifestazioni future.

Il collegio arbitrale nelle competizioni internazionali svolte in Italia, qualora non di pertinenza della Federazione Internazionale che rilascia l'autorizzazione, è definito dalla FIDS.

1.10.1 PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Le modalità di richiesta, le condizioni di svolgimento ad integrazione di quanto precedentemente disposto e il rilascio del parere definitivo ad organizzare sono deliberate dal Consiglio Federale. L'assegnazione delle suddette competizioni avviene secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto dei successivi punti:

- a) richiesta della competizione da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale attraverso la modulistica pubblicata sul sito federale allegando idonea documentazione illustrativa (dati impianto sportivo, logistica, esperienze precedenti, struttura organizzativa e quant'altro necessario ad illustrare la richiesta);
- b) verificata l'idoneità della proposta, il Consiglio Federale provvederà a formalizzare la richiesta alla Federazione Internazionale di competenza;
- c) salvo specifica deroga del Consiglio federale non è possibile nella stessa giornata prevedere competizioni con licenza internazionale e nazionale;
- d) ricevuta l'assegnazione e la relativa licenza, FIDS comunicherà all'ASA richiedente il nulla osta e le eventuali condizioni da essa poste.

Le richieste per l'organizzazione di Campionati o Coppe, Europee o del Mondo, saranno soggette a norme specifiche deliberate dal Consiglio Federale.

1.11 POSIZIONE SANITARIA

L'**attività sportiva agonistica** della danza sportiva è possibile solo dall'ottavo anno di età compiuto durante l'anno solare in cui la stagione sportiva termina ed è svolta dai tesserati che risultano iscritti alle classi A, B, C e Master. Pertanto, tutti i tesserati, iscritti alle suddette classi dovranno risultare idonei dopo essersi sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per il riconoscimento della "idoneità agonistica" specifica (DM 18.02.1982). Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente da un medico specialista in medicina dello sport. A tale proposito, in alcune Regioni la tutela sanitaria delle attività agonistiche è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) regionali che prevedono prestazioni gratuite, fino ai 18 anni e per i disabili, nei Centri di medicina dello Sport convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Viene considerata **attività sportiva non agonistica** l'attività federale meramente ludico-ricreativa o divulgativa/ricreativa (classe D), indipendentemente dall'età dell'atleta. I tesserati che saranno iscritti alla classe D, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità alla pratica di attività "non agonistica" D.M. 28.02.1983 e seg. - DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 art. 42 bis . Tale certificazione potrà essere rilasciata sia da un medico specialista in Medicina dello Sport sia dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

E' fatto obbligo al Presidente delle ASA:

- richiedere e conservare per tutti i soci il certificato di idoneità richiesto in base alla classe di appartenenza;
- verificare l'avvenuta effettuazione e rinnovo annuale della visita a norma di legge;

- impedire l'attività sportiva a chi non è in regola.

SOGGETTI INTERESSATI	TIPO ATTIVITA'	TIPO IDONEITÀ SANITARIA RICHIESTA
<ul style="list-style-type: none"> - classe C - classe B - classe A - classe Master 	Competitiva	IDONEITA' AGONISTICA D.M. 18 febbraio 1982 (certificato di idoneità agonistica rilasciato dal medico dello sport)
<ul style="list-style-type: none"> - classe D 	Divulgativa Ricreativa	IDONEITA' NON AGONISTICA/BUONA SALUTE D.M. 28.02.1983 e seg. - DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 art. 42 bis (certificato di stato di buona salute del pediatra, medico di famiglia o medico dello sport)

Gli atleti designati a rappresentare l'Italia alle competizioni internazionali devono inviare all'Ufficio Internazionale il certificato di idoneità all'attività agonistica valido al momento della designazione.

I tesserati sostenitori non praticanti non necessitano di certificato medico.

1.12 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE: STRUTTURE E PISTA

La struttura presso la quale è organizzata la competizione deve essere idonea ad ospitare tutti i soggetti che, a vario titolo, vi partecipano. In particolar modo, l'organizzatore deve, pena sanzione, assicurare:

- spogliatoi e servizi igienici adeguati al numero degli atleti in gara;
- un locale antidoping secondo le caratteristiche richieste nell'apposito regolamento;
- spazi dedicati agli atleti in prossimità della pista;
- un albo per l'affissione di tutti i comunicati di interesse dei partecipanti;
- adeguato impianto di diffusione sonora;
- adeguata attrezzatura per la registrazione dei risultati.

SPOGLIATOI - La capienza degli spogliatoi, gli spazi funzionali e il decoro generale sono fondamentali.

Gli spogliatoi, separati per atleti e per gli ufficiali di gara, devono essere costituiti da locali riservati per i cambi d'abito e dotati di idonei servizi igienici, la cui pulizia deve essere sufficientemente assicurata per l'intera giornata di gara.

IMPIANTO VENTILAZIONE - Per le competizioni disputate durante i mesi freddi è responsabilità dell'organizzatore verificare che la struttura sia dotata di idoneo impianto di riscaldamento. Parimenti nei mesi estivi deve essere garantita adeguata refrigerazione e/o ventilazione.

PISTA - Le competizioni di Danza Sportiva si disputano su una pista o palco, preferibilmente di forma rettangolare, di grandezza adeguata e libera da qualsiasi ostacolo. Le dimensioni minime della pista sono contemplate nelle successive sezioni dedicate alle diverse specialità.

La qualità del piano ballabile deve essere idonea per le discipline in programma e per i relativi tipi di calzature: oltre al parquet di legno, per le discipline accademiche deve essere utilizzato il tappeto danza. In ogni caso la superficie non deve avere una eccessiva scivolosità o aderenza. L'area deve disporre anche di idonei spazi accessori e disimpegni per l'entrata e l'uscita dalla pista, per la sosta tra le diverse manches e per il riscaldamento.

DISPOSIZIONE ARBITRI - Nelle competizioni che coinvolgono unità competitive tipo gruppo, il collegio arbitrale, ove possibile, deve essere collocato o su un piano rialzato o in condizioni tali da poter osservare adeguatamente l'intera performance (ad esempio riservando uno spazio della tribuna agli arbitri).

Possono essere previste apposite strutture per la postazione fissa degli arbitri.

Deve essere previsto apposito spazio riservato agli ufficiali di gara. L'area dedicata agli ufficiali di gara deve essere distinta da quella del pubblico e degli atleti e, possibilmente, adeguatamente separata.

1.13 IMPIANTO DI DIFFUSIONE E SELEZIONE MUSICALE

L'impianto di diffusione sonora deve essere dotato almeno di lettore di CD e amplificatori, altoparlanti, microfono e deve essere prevista la possibilità di diffusione sonora mediante PC. L'impianto sonoro deve essere idoneo anche per le discipline con musica propria. Deve essere disponibile un impianto di riserva.

1.14 NUMERI DI GARA

L'organizzatore deve utilizzare i numeri di gara inviati dalla FIDS. Sarà cura dell'organizzatore richiederne eventuali integrazioni ove necessario, provvedendo al pagamento della serie aggiuntiva.

L'organizzatore può richiedere alla FIDS l'autorizzazione ad utilizzare numeri di gara sponsorizzati che dovranno attenersi strettamente a quanto disposto in materia. Eventuali deroghe dovranno essere concesse dal Consiglio Federale.

La manomissione del numero di gara, mediante qualunque tipo di modifica o ridimensionamento, è vietata e comporta segnalazione sulla relazione del Direttore di Gara per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il numero di gara dovrà essere applicato in maniera ben visibile secondo quanto in uso in ogni disciplina. Nel caso di competizioni internazionali i numeri di gara debbono seguire, se esistenti, le norme della federazione di riferimento.

1.15 SETTORI RISERVATI FIDS E PROTOCOLLO

Nelle competizioni autorizzate e promozionali l'organizzatore deve prevedere un settore riservato esclusivamente ai Dirigenti Federali secondo l'organigramma.

Per il Presidente Federale l'organizzatore dovrà prevedere discorso pubblico, ferma restando la facoltà dello stesso di intervenire qualora lo ritenga opportuno.

Uno spazio per il saluto della FIDS deve essere previsto per il Presidente Regionale o suo Delegato.

Ai Dirigenti Federali, muniti di regolare tessera FIDS nominativa o lettera di incarico, dovrà essere consentito ingresso gratuito alle competizioni secondo il seguente schema:

- Dirigente provinciale: competizioni provinciali e regionali;
- Dirigente regionale: competizioni provinciali e regionali;
- Dirigente nazionale e Presidente regionale: competizioni su tutto il territorio nazionale;
- Componenti della Commissione Medica: competizioni su tutto il territorio nazionale;
- Componenti del Centro Studi Federale: competizioni su tutto il territorio nazionale;
- Componenti degli Organi di Giustizia federali: competizioni su tutto il territorio nazionale;
- Coordinatore e Segretario del Settore Tecnico Federale: competizioni su tutto il territorio nazionale;
- Componenti della Direzione Tecnica Internazionale: competizioni su tutto il territorio nazionale;
- Componenti del Coordinamento Tecnico Nazionale : competizioni su tutto il territorio nazionale.

1.16 ORDINE PUBBLICO

L'organizzazione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico durante la gara, nonché della tutela degli ufficiali di gara ed atleti coinvolti nella competizione.

1.17 ASSISTENZA SANITARIA

Per tutta la durata della manifestazione, l'organizzatore deve assicurare, sotto la propria responsabilità, la struttura sanitaria necessaria come stabilito dalla vigente normativa in materia attraverso la presenza di almeno un'autoambulanza con personale abilitato e attrezzature per il primo soccorso.

1.18 LOCALE ANTIDOPING

Nelle competizioni autorizzate l'organizzatore dovrà predisporre un locale idoneo per un eventuale controllo antidoping secondo le caratteristiche dettagliate nel Regolamento Antidoping FIDS.

1.19 DIRITTI DI IMMAGINE E PUBBLICITA'

La FIDS, in quanto titolare del calendario competizioni, è proprietaria di tutti i diritti audio e video al fine della commercializzazione in tutte le loro forme. In tutte le competizioni autorizzate dalla FIDS, la stessa si riserva il diritto esclusivo della trasmissione televisiva. Tutti gli organizzatori che ne prevedano la trasmissione devono provvedere ad ottenere dalla FIDS l'apposita autorizzazione e liberatoria.

1.19.1 LIBERATORIA

L'iscrizione di un tesserato alla competizione sottintende l'implicita accettazione ed il consenso all'utilizzo dei dati e delle immagini della competizione, in ogni possibile forma.

1.20 ABBIGLIAMENTO

L'abbigliamento per ogni disciplina è dettagliato nelle apposite sezioni del regolamento.

L'atleta tesserato FIDS rappresenta la Federazione, non solo nelle competizioni ma anche nelle manifestazioni promozionali, in pubblico, in televisione o in altri contesti (campus, ritiri collegiali, attività federali in genere).

E' pertanto fatto obbligo a tutti gli atleti di improntare il proprio abbigliamento (trucco compreso) a regole di sobrietà ed eleganza, pur nel rispetto della tradizione della singola specialità.

Il Direttore di gara può richiedere al competitore di togliere i gioielli, decorazioni e trucco se ritiene che possano rappresentare un pericolo per l'atleta o per gli altri competitori.

1.20.1 INFRAZIONI ALL'ABBIGLIAMENTO

Il direttore di gara, una volta accertata l'infrazione su regole relative all'abbigliamento,:

- nel caso di primo richiamo, invita l'unità competitiva ad adeguare l'abbigliamento conformandosi a quello regolamentare. Se in finale dovrà riportare l'infrazione nella relazione finale per i relativi provvedimento da parte del Giudice Sportivo;
- nel caso di secondo richiamo, nella medesima competizione, l'infrazione va riportata nella relazione finale per i relativi provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

I provvedimenti disciplinari da adottarsi da parte del Giudice Sportivo, potranno essere:

- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- squalifica;
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo;
- sospensione dall'attività federale.

1.20.2 SPONSORIZZAZIONE ABITI DA GARA

La pubblicità sull'abbigliamento di gara degli atleti, salvo quanto eventualmente previsto dalle leggi in materia, è così regolamentata:

- ogni atleta può avere due soli marchi pubblicitari;
- la pubblicità esposta potrà complessivamente avere un'area di 21 cmq. e la larghezza massima non dovrà superare i 10 cm.

1.21 SISTEMI DI GIUDIZIO

Ogni competizione di danza sportiva è gestita, come da apposito Regolamento dei Sistemi di Giudizio e Metodi di Scrutinio, a seconda del sistema di giudizio utilizzato per le singole specialità.

La competizione di ciascuna categoria e classe dovrà essere giudicata dalla stessa giuria in tutti i turni di gara fatto salva la possibilità del Consiglio Federale di deliberare diversamente.

Le modalità di gestione della competizione sono due:

- **valutazione comparativa;**
- **valutazione assoluta.**

I dettagli sono contenuti nei regolamenti tecnici di specialità.

1.21.1 VALUTAZIONE COMPARATIVA

a) Eliminatorie e semifinali

Durante le fasi eliminatorie, previste nel caso i concorrenti siano più del numero massimo ammesso alla finale, è prevista l'attribuzione di una "preferenza" da parte dell'arbitro per ogni unità competitiva, su ogni singola danza della specialità in gara, che ritenga debba accedere al turno successivo. Le fasi eliminatorie sono determinate dall'ordine delle eliminatorie stesse: 1° Turno, 2° Turno, etc.; oppure inversamente: Semifinale, Quarti di finale, ottavi di finale, ecc...

In ogni eliminataria il numero di unità competitive da ammettere al turno successivo:

- non può essere inferiore alla metà del numero totale di competitori che fanno parte dell'eliminataria;
- non può superare il numero indicato nella seguente tabella (F=finale, SF=semifinale, 4F=quarti di finale; ecc..):

eliminataria seguente	64F	32F	16F	8F	4F	SF	F
N° max coppie richiesto	384	192	96	48	24	12	6

Se queste due condizioni non possono essere soddisfatte, il Direttore di Gara può decidere di omettere qualche passaggio, però sempre nel minor numero possibile di turni di gara. Qualora lo ritenga opportuno, e non cagioni ritardi sulla conduzione del programma di gara, il Direttore di Gara può optare per realizzare una eliminataria in più di quanto prestabilito.

In caso di parità di voti, dopo la somma delle preferenze di tutti gli arbitri, il Direttore di gara deve far partecipare tutte le unità competitive alla successiva selezione: i competitori in eccedenza potranno non essere conteggiati per stabilire il numero di concorrenti da eliminare ulteriormente. Ciò significa, per esempio, che qualora fossero richieste 48 coppie e invece ne venissero ammesse 60, a causa di pari meriti, per il turno successivo potranno essere comunque richieste 24 coppie (con un passaggio "da 60 a 24" che soddisfa la regola di non eliminare più del 50%

degli ammessi), poiché le coppie a pari merito vengono conteggiate come unica posizione in classifica. Ai competitori non ammessi sarà comunque assegnata una posizione secondo il numero di eliminatorie superate e, nel caso di parità, secondo il numero di voti ottenuti nell'ultima eliminatoria.

Durante le fasi eliminatorie è possibile prevedere il ripescaggio. Per ripescaggio si intende la selezione delle unità competitive basata su due fasi: la prima dove un certo numero di unità competitive (le migliori) accedono al turno successivo, mentre le altre tornano di nuovo in pista per competere nella fase denominata "di ripescaggio" al fine di essere sottoposte ad una ulteriore valutazione da parte della giuria che ne selezionerà il numero necessario per comporre il turno successivo; la somma delle unità competitive ammesse (tra la selezione e il ripescaggio) deve garantire la non eliminazione di un numero di unità superiore al 50% delle partecipanti.

Nei turni eliminatori il Consiglio Federale può adottare forme diverse di selezione.

b) Finale

Per i turni di finale fare riferimento alle norme di ogni comparto.

1.21.2 VALUTAZIONE ASSOLUTA

Prevede l'attribuzione di un giudizio espresso attraverso due parametri che indicano il valore tecnico e artistico della performance.

1.21.3 VOTAZIONE VISIVA

Nelle competizioni di danza sportiva può essere utilizzata la votazione palese compatibilmente con il metodo di valutazione e giudizio della specialità.

1.22 PRESENTAZIONE DEI TURNI DI GARA

Lo speaker ufficiale, insieme alle specifiche relative al tipo di ballo, alla categoria e classe, deve precisare sempre il numero di unità competitive che dovranno essere scelte dagli arbitri: per farlo può, ad esempio, utilizzare la formula "da... a..." per chiamare le unità competitive e indicare agli arbitri il numero di preferenze da assegnare, rispetto al numero di unità competitive in gara. Utilizzando i multipli di sei, la chiamata in pista rientra nella tipologia "da 96 a 48", "da 24 a 12", "da 12 a 6".

1.23 NUMERAZIONE DELLE UNITA' COMPETITIVE E COMPOSIZIONE DELLE BATTERIE

La numerazione delle unità competitive, a cura del Segretario di gara, dovrà essere effettuata tramite miscelazione casuale (random). La divisione delle stesse nelle varie batterie deve avvenire secondo le disposizioni previste dal RASF e indicate nei singoli regolamenti di specialità.

1.24 PERFORMANCE SU MUSICA PROPRIA

Al momento dell'accredito il delegato della società sportiva deve consegnare il Compact Disk Audio, non riscrivibile e contenente un'unica traccia musicale, con il brano scelto per la prova. Ogni CD deve essere personalizzato con etichetta contenente obbligatoriamente: nome ASA, titolo del brano, spazio bianco sul quale annotare il proprio numero di gara.

Una copia di riserva del CD deve essere disponibile in caso di problemi. Quando previsto, la gara può essere preceduta dalle prove ufficiali, a cui assiste un tecnico addetto al controllo e i rispettivi tecnici.

In caso di violazione delle regole di gara durante le prove, l'unità competitiva deve essere avvisata e provvedere a modificare la performance per la competizione. In gara non possono essere coinvolte persone diverse dagli atleti iscritti e non sono consentite esibizioni contrarie alla morale e alle leggi.

Qualora la traccia audio del CD risulti di lunghezza superiore al tempo consentito, il responsabile delle musiche ha l'obbligo di "sfumare" il brano allo scadere del limite fissato e di togliere completamente il volume entro i successivi 5 secondi.

Oltre al tempo massimo stabilito per la specialità, è a disposizione un totale di 20 secondi per ogni gruppo/formazione, che possono essere utilizzati per entrata, posizionamento e uscita dalla pista. La ripetizione di una prova interrotta dopo un minuto dal suo inizio, causa malfunzionamento tecnico, potrà essere concessa anche solo in parte, unicamente a discrezione del Direttore di Gara.

1.25 PREMIAZIONE

Durante la premiazione, il presentatore della manifestazione dovrà citare, oltre alla posizione acquisita nella competizione, il numero di gara, il nominativo degli atleti e l'ASA di appartenenza nonché, per le sole competizioni federali, anche la regione di appartenenza. Per le danze a squadre l'elenco del nominativo dei partecipanti è sostituito dal nome della squadra.

I tesserati da premiare e tutti gli ufficiali di gara hanno l'obbligo di presenziare alle premiazioni, salvo autorizzazione del Direttore di Gara per valide motivazioni.

Nelle sole competizioni federali la premiazione deve avvenire in abito di gara. Nelle restanti competizioni è possibile presenziare alla premiazione con la tuta federale o sociale.

Gli atleti che non partecipano alla premiazione o vi partecipano con abito difforme da quanto sopra descritto sono soggetti a sanzione disciplinare.

Le premiazioni saranno effettuate dal Dirigente Federale presente alla competizione più alto in organigramma; possono essere invitati alla premiazione anche autorità presenti alla competizione o l'organizzatore.

Nelle competizioni svolte in Italia con nulla osta delle Federazioni Internazionali cui la FIDS è membro, la premiazione spetta di diritto al più alto in organigramma tra i Dirigenti Federali nazionali o internazionali presenti.

Nelle competizioni federali vengono chiamate alla premiazione le unità competitive ammesse alla finale (nel caso di unità gruppo le prime sei classificate) e premiate solamente le prime tre unità.

1.26 ACCESSO AI GIUDIZI E DIVULGAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Finché non termina completamente la competizione, possono aver accesso ai giudizi originali degli arbitri solo il Direttore di Gara, il Vice Direttore di Gara ed il Segretario di Gara. Eventuali richieste immediate di chiarimento al Segretario di Gara potranno essere poste solo da un tesserato comunque coinvolto nella competizione (atleta partecipante alla competizione o Presidente di ASA)

Durante la gara i risultati delle eliminatorie devono essere resi pubblici. Una copia delle votazioni esposte al pubblico potrà essere ceduta agli atleti partecipanti o ad altri soggetti autorizzati, anche dietro pagamento di un corrispettivo, a rimborso delle spese di copiatura. Le copie distribuite prima dell'omologazione dei risultati sono valide unicamente per l'esercizio del diritto di controllo da parte degli atleti o delle ASA interessate e possono essere allegate alle eventuali istanze inoltrate agli organi federali; in nessun caso ed in nessuna forma possono essere altrimenti divulgate.

L'organizzatore della competizione autorizzate di tipo A o delle gare federali, ha il diritto di pubblicare, una volta completata la competizione, solo la classifica generale non omologata della gara e le votazioni: le classifiche dovranno sempre riportare la dicitura *"i risultati sono ufficiali dopo l'omologazione del giudice sportivo FIDS"*. Per le competizioni autorizzate di tipo B e promozionali, l'organizzatore può pubblicare la classifica e le votazioni che dovranno riportare la dicitura *"i risultati non sono omologabili"*.

Tutta la documentazione di gara, completa degli elenchi dei partecipanti e delle votazioni originali degli arbitri, dovrà essere conservata a cura dell'organizzatore per un periodo di almeno 12 mesi. Sarà cura dell'organizzatore rilasciare debita ricevuta di presa in consegna del materiale originale al Segretario di gara.

1.26.1 OMOLOGAZIONE E PUBBLICAZIONE

L'omologazione della competizione da parte del Giudice Sportivo comporta l'inserimento del risultato conseguito nel curriculum sportivo dell'atleta. Le competizioni promozionali e le competizioni autorizzate, tipo B, pur non essendo soggette ad omologazione, sono comunque oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo nel caso di violazione regolamentare ed eventuali reclami.

Il Giudice Sportivo, esaminata la documentazione :

- a) nel caso rilevi che non vi è stata alcuna violazione regolamentare e non è pervenuto alcun reclamo, omologa la competizione;
- b) nel caso vi sia stata violazione regolamentare e/ o sia pervenuto reclamo ammissibile, sospende la omologa della competizione in attesa dei necessari accertamenti, esaminati i quali emette i conseguenti provvedimenti. Sono fatti salvi eventuali cambiamenti che dovessero intervenire a seguito di positività nei controlli antidoping

Per le competizioni che prevedono l'omologa, gli uffici federali successivamente provvedono ad aggiornare l'eventuale ranking list e lo status sportivo sul sito internet federale.

1.27 RELAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI

Il Segretario di Gara trasmette via e-mail all'Ufficio gare entro le 48 ore dal termine della competizione, il file di esportazione della competizione generato dal software di gestione gara. Il Direttore di Gara compila, entro la fine della competizione, la relazione di gara allegando eventuali documenti e la trasmette, nel termine di 48 ore, all'Ufficio gare per il successivo inoltro al Giudice Sportivo. La relazione di gara e ogni suo documento allegato deve essere siglata per presa conoscenza anche dal Vice Direttore di Gara e dal Segretario di gara.

Il ritardo dell'invio, l'invio in forma errata o l'omissione di invio della documentazione, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

1.28 RECLAMI

I reclami si distinguono in:

- reclami in competizione;
- reclami differiti.

1.28.1 RECLAMI IN COMPETIZIONE

I reclami in competizione possono riferirsi esclusivamente:

- ad errori di trascrizione/ calcolo della classifica finale o delle preferenze attribuite dal collegio arbitrale;
- alle infrazioni all'abbigliamento;
- ad errori di collocazione di atleti in disciplina, categoria o classe;
- alla manomissione del numero di gara.

La competenza a decidere in merito a tali reclami appartiene al Direttore di gara salvo le materie di competenza del Commissario di Gara, se designato (art. 75 Statuto).

Il reclamo in competizione deve essere presentato, corredato al deposito cauzionale, al Direttore di Gara in forma scritta a firma del Presidente dell'ASA o suo delegato, entro la fine del turno di gara nel quale si è preso atto del motivo contro il quale si sporge reclamo, e deve essere allegato alla Relazione di Gara, unitamente ad una succinta esposizione dei fatti oggetto di reclamo ed alla decisione adottata dal Direttore di Gara.

Per le materie per le quali è possibile proporre reclamo in competizione, è facoltà dei tesserati e degli affiliati proporre, in alternativa, reclamo differito nelle modalità e termini previsti per lo stesso.

In caso di accoglimento del reclamo, il versamento cauzionale, sarà immediatamente restituito al ricorrente; in caso contrario la somma sarà trattenuta e versata alla FIDS dal Segretario di Gara entro le 48 ore successive.

In nessun caso è consentita la presentazione di reclami in competizione concernenti:

- decisioni di natura tecnica adottate dagli arbitri o comunque devolute alla loro esclusiva discrezionalità;
- avverso le decisioni di natura tecnico/disciplinare adottate dal Direttore di Gara;
- in ordine alla praticabilità ed alla regolarità della pista di gara;
- avverso la composizione del Collegio arbitrale.

1.28.2 RECLAMI DIFFERITI

I reclami differiti sono devoluti alla competenza del Giudice Sportivo e concernono le infrazioni tecniche, (con esclusione delle decisioni di natura tecnica adottate dagli arbitri e devolute alla loro esclusiva discrezionalità) o disciplinari da chiunque commesse in occasione delle competizioni previste nel calendario federale. Le norme relative ai reclami differiti sono previste nel Regolamento di Giustizia FIDS.

1.29 REGOLE DI COMPORTAMENTO E RELATIVE SANZIONI

Fermo restando quanto previsto nel Regolamento di Giustizia FIDS, nonché quanto attiene alla responsabilità oggettiva dell'ASA e quanto descritto nei capitoli specifici di settore, per quanto concerne l'attività connessa allo svolgimento delle competizioni, è da considerare comportamento immediatamente sanzionabile dal Direttore di Gara l'aggressività in azione di danza sportiva da parte di atleti e ufficiali di gara.

Le sanzioni potranno essere:

- il richiamo verbale
- l'esclusione dalla competizione
- segnalazione al Giudice Sportivo

Comportamenti antiregolamentari devono essere adeguatamente segnalati dal Direttore di gara nella sua relazione finale.

1.30 INFRAZIONE AI PROGRAMMI DI GARA E RELATIVE SANZIONI

Al fine di agevolare l'avvio nelle diverse discipline è possibile che vengano previsti programmi obbligatori o limitazioni ad essi nelle differenti classi. La responsabilità sulla corretta esecuzione dei programmi di gara dell'unità competitiva è del Direttore Tecnico dell'ASA.

1.30.1 FUORI PROGRAMMA

Costituisce fuori programma:

- l'esecuzione di figurazioni non complete (nel numero dei passi), quando non previste espressamente dai regolamenti tecnici;
- l'esecuzione di figurazioni con l'aggiunta di passi, rispetto alla versione prevista dai testi di riferimento;
- l'esecuzione di figurazioni con l'utilizzo di conteggi non previsti;
- l'esecuzione di figurazioni non previste per la classe di appartenenza;
- l'esecuzione errata della sequenza obbligatoria;
- l'infrazione alle norme contenute nei regolamenti tecnici relativi ai programmi di gara (es. disposizione degli atleti, caratteristiche della danza, lift,.....).

1.30.2 UFFICIALI DI GARA TENUTI ALLA SEGNALAZIONE

La valutazione dei fuori programma è demandata agli arbitri di gara attraverso l'indicazione di una sigla (FP) a fianco dell'unità competitiva nella singola danza; qualora non previsto nelle singole discipline il Consiglio Federale può nominare un tecnico ispettore di pista o una specifica commissione con il compito di segnalare le unità competitive che eseguono i fuori programma.

1.30.3 MODALITA' DI SEGNALAZIONE

A seconda delle specialità sono di seguito disciplinate le disposizioni relative alla:

- valutazione comparativa (sistema di giudizio SK);
- valutazione assoluta (sistema di giudizio 2D).

1.30.3.1 VALUTAZIONE COMPARATIVA

Fasi eliminatorie e semifinale

La procedura prevede il giudizio comparativo che rimane inalterato da parte di ogni arbitro mentre la segnalazione a latere del fuori programma sulla scheda di votazione, da parte di un numero di 3 o più arbitri, dell'ispettore di pista o dalla maggioranza della Commissione nominata, causerà la visibile cancellazione delle preferenze, nelle sole fasi di selezione, ottenute in quella danza dimodochè l'atleta possa immediatamente comprendere che si è trattato della sanzione dell'irregolarità nell'esecuzione del programma di base.

Fase finale

Qualora l'infrazione avvenga in finale, la segnalazione da parte di un numero di 3 o più arbitri, dell'ispettore di pista o dalla maggioranza della Commissione nominata del fuori programma, comporta l'assegnazione all'unità competitiva dell'ultimo posto di classifica disponibile in finale nella danza in cui è stato rilevato il fuori programma.

1.30.3.2 VALUTAZIONE ASSOLUTA

La procedura prevede il giudizio assoluto in cui, lo svolgimento corretto dei programmi di gara costituisce elemento di valutazione di ogni singolo arbitro secondo i parametri specifici del sistema di giudizio adottato.

In ogni fase di gara, la segnalazione da parte di un numero di 3 o più arbitri, dell'ispettore di pista o dalla maggioranza della Commissione nominata del fuori programma, comporta l'assegnazione all'unità competitiva dell'ultimo posto di classifica disponibile nella danza e nella fase di gara disputata in cui è stato rilevato il fuori programma.

Se nominato, l'ispettore di pista potrà squalificare l'unità competitiva che violi il regolamento in termini di:

- durata del brano musicale;
- tecnica e musica utilizzata nell'esecuzione di una specifica disciplina (es. performance di genere latino in una competizione di Synchro Modern,...);
- partecipazione di atleti in categorie e classi differenti da quanto previsto (rif. art. 8.2 parte generale);
- la riproduzione della coreografia e della musica diversamente da quanto previsto (rif. art. 8.5 parte generale).

L'ispettore di pista dovrà opportunamente redigere e firmare un rapporto dettagliato, per ogni squalifica, circa la violazione del regolamento da allegare alla relazione del Direttore di gara e alle votazioni originali.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

1.31 AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Le norme concernenti l'affiliazione ed il tesseramento sono discipline dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dal presente regolamento.

L'affiliazione (associazioni/società sportive) ed il tesseramento (soci) decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Qualora l'affiliazione e/o il tesseramento avvengano nel periodo dal mese di settembre al mese di dicembre, la validità dell'affiliazione o del tesseramento decorre dal momento di elaborazione della pratica sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Dal mese di settembre al mese di dicembre, il tesseramento di soci alla FIDS, la variazione o l'integrazione dell'albo soci è possibile solo qualora l'ASA richiedente risulti regolarmente affiliata o riaffiliata per la stagione sportiva in essere.

Sarà cura dei soggetti tesserati verificare la corrispondenza dei dati di tesseramento nell'albo soci on-line (dati personali, categoria, classe e ASA di appartenenza, nonché, per gli ufficiali di gara il possesso delle abilitazioni relative all'incarico da svolgere) con quelli reali. Ogni eventuale richiesta di correzione dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tesseramento federale secondo le procedure stabilite dal Consiglio Federale.

L'errata o omessa dichiarazione dei dati del tesserato, comporta violazione disciplinare ascrivibile al Presidente dell'ASA e al tesserato (per omesso controllo della propria posizione).

La mancata rettifica da parte dell'Ufficio Tesseramento della dichiarazione errata e/o omessa, non sana la violazione e non costituisce titolo a partecipare a competizioni.

Gli Atleti o Ufficiali di gara sottoposti a sanzione disciplinare con sospensione dell'attività sportiva da parte degli organi di giustizia federali o delle Federazioni Internazionali non possono partecipare in nessun ruolo a competizioni nazionali o internazionali. L'infrazione a questa norma, oltre all'eventuale annullamento del risultato sportivo nel caso di atleti, comporta d'ufficio il trasferimento degli atti alla procura federale.

Allo stesso modo atleti o ufficiali di gara di federazioni estere sottoposti dalla loro Federazione o dalle Federazioni Internazionali a sanzione disciplinare con sospensione dell'attività sportiva non possono essere impiegati in competizioni nazionali ed è compito dell'organizzatore verificarne lo status. L'infrazione a questa norma, oltre all'eventuale annullamento del risultato sportivo nel caso di atleti, comporta il deferimento all'organo di giustizia competente della federazione di riferimento.

1.31.1 PASSAGGIO DI UN TESSERATO AD UNA NAZIONE STRANIERA

L'atleta che intende tesserarsi in una Federazione straniera riconosciuta dalla Federazione Internazionale cui la FIDS è membro, deve inviare richiesta di svincolo alla FIDS, attraverso la nuova nazione in cui intende tesserarsi, il quale deve rispondere entro 30 giorni. Per gli atleti di interesse nazionale (art. 1.31.1.1) l'autorizzazione/comunicazione di svincolo potrà contenere limitazioni allo svolgimento dell'attività sportiva internazionale secondo quanto disposto nei regolamenti internazionali.

All'atto del consenso al passaggio l'atleta perde la qualifica di tesserato.

La non osservanza di tale norma comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari da scontarsi al momento del rientro in FIDS, rientro che sarà comunque subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Federale.

1.31.1.1 ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE

Sono considerati atleti di interesse nazionale i componenti delle unità competitive, singoli o duo/coppie:

- inclusi nelle prime 12 posizioni delle Ranking List della federazione internazionale di riferimento al momento della richiesta;
- semifinalisti ai Campionati Italiani assoluti;
- semifinalisti ai Campionati Italiani di categoria, nelle classi di merito.

1.31.2 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

Fatto salvo quanto sancito dall'art. 1.8,

- a) Per partecipare all'attività sportiva organizzata od autorizzata dalla FIDS, nel ruolo di atleta o di ufficiale di gara, bisogna essere regolarmente tesserato ed essere inserito nel database federale.
- b) Nel caso di discordanza tra i dati riportati nel modulo di iscrizione e nel database federale, gli Ufficiali di Gara competenti dovranno attenersi a quanto riportato nel database. Il Segretario di gara per garantire la partecipazione, può permettere la sanatoria dell'anomalia limitatamente alla categoria (anno di nascita o categoria errata). In questo caso il Segretario di gara dovrà tempestivamente segnalare l'errore all'ufficio tesseramento per le dovute verifiche ed adempimenti.

- c) La partecipazione di atleti non tesserati comporta una sanzione disciplinare a carico dell'ASA che ha iscritto l'atleta e del Segretario di Gara che ha accettato l'unità competitiva.
- d) Non è permessa in nessun caso l'organizzazione di competizioni tra tesserati e non tesserati fatto salvo il caso di atleti tesserati in Federazioni Internazionali riconosciute, Enti od organizzazioni convenzionati con la FIDS.

1.31.3 ATLETI

I soci si tesserano alla FIDS tramite la propria associazione/società sportiva affiliata attraverso le procedure di tesseramento definite dal Consiglio Federale.

Nelle classi Master, A, B e C (e relative sottoclassi), qualora la disciplina preveda l'unità competitiva coppia o duo, è necessario tesserarsi per ogni singola specialità con ciascun componente l'unità competitiva. Nel caso di partner diversi, ad esclusione della Classe Master, devono appartenere alla medesima ASA.

L'atleta inizia la competizione al momento dell'accredito, mediante l'esibizione della tessera federale e di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto), nonché con il ritiro del numero di gara. Dopo l'accredito, l'atleta dovrà prepararsi per essere pronto a entrare in pista almeno un'ora prima dell'orario stabilito per la propria competizione. Iniziata la competizione, l'atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione, in particolar modo nelle competizioni in cui viene disposta la miscelazione delle batterie costituenti ogni turno.

L'atleta che, pur ritirando il numero di gara, per qualsiasi motivo non prende parte ad una qualsiasi fase di gara o è costretto ad abbandonare la pista a competizione iniziata, ha l'obbligo di informare immediatamente di ciò il Direttore di gara per le dovute segnalazioni. Il Direttore di Gara ne deve dare tempestiva comunicazione al Segretario di Gara.

E' cura dell'atleta verificare il risultato ottenuto nel turno di gara al fine di essere pronto, qualora abbia superato la selezione, a rientrare in pista per disputare il turno successivo.

Durante l'esecuzione delle danze, oggetto di selezione o di finale, l'atleta dovrà costantemente fare riferimento ai valori del Codice di Comportamento della FIDS-CONI e in generale del fair play, utilizzando la pista in modo adeguato e cercando di evitare scontri o qualsiasi contatto con altri atleti.

La manifestazione di aggressività e d'intenzionalità da parte dell'atleta è oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia federale e, se necessario, di immediato intervento del Direttore di Gara che ne dovrà dare riscontro nel rapporto di fine gara.

E' dovere dell'atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione.

1.31.4 DIRIGENTI

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto federale sulle incompatibilità delle cariche, i Dirigenti federali che intendano svolgere attività come tecnici o atleti devono procedere al preventivo tesseramento nella relativa categoria.

1.31.5 TECNICI

I tecnici si tesserano utilizzando le procedure di tesseramento definite dal Consiglio Federale.

I tecnici competitori (classe Master) si devono tesserare tramite la propria associazione/società sportiva utilizzando le procedure di tesseramento definite dal Consiglio Federale.

1.32 MODIFICA DI STATUS

La modifica di status, che deve essere sempre richiesta dall'ASA, comprende qualunque variazione che intervenga nel tesseramento federale. La variazione deve essere richiesta all'Ufficio Tesseramento, utilizzando l'apposita modulistica, secondo le disposizioni deliberate dal Consiglio Federale.

Il cambio di ASA è a sua volta regolamentato dagli articoli 14 e 15 del Regolamento Organico (vincolo sportivo). L'ufficio tesseramento verificata la regolarità della documentazione, provvederà alla variazione dei dati nel database federale.

È consentito ad un agonista (classi B, A) di un comparto di competere nel settore promozionale (classe C) dell'altro comparto salvo diverse disposizioni per la singola disciplina.

1.33 UNITA' COMPETITIVE

Le competizioni di Danza Sportiva si svolgono con la partecipazione di unità competitive normate dettagliatamente in ciascuna specialità. Più in generale si parla di competizioni in:

- SOLO;
- DUO/COPPIA;
- UNITA' GRUPPO/FORMAZIONI.

1.34 CATEGORIE E CLASSI: NOZIONI GENERALI

All'unità competitiva, all'atto del tesseramento alla FIDS, vengono assegnate una categoria ed una classe.

La categoria serve per suddividere in fasce di età le unità competitive e si attribuisce tenendo conto dell'età anagrafica di ciascun componente l'unità competitiva, determinata dall'anno di nascita indipendentemente dal giorno e dal mese.

La classe serve per suddividere in differenti livelli di preparazione le categorie tenendo conto della capacità tecnica o dei meriti sportivi acquisiti.

1.34.1 CATEGORIE

Le fasce di età possono essere definite secondo i seguenti criteri:

- età minima e massima (esempio: 10/11 anni);
- solo secondo l'età minima o l'età massima (esempio: Under 15, Over 16); la definizione dell'età è contenuta nei regolamenti generali dei comparti.

L'attribuzione della categoria avviene applicando il seguente criterio: sin dall'apertura della stagione agonistica all'atleta viene attribuita la categoria in base all'età raggiunta durante l'anno solare in cui la stagione sportiva termina. I passaggi di categoria avvengono all'inizio della stagione sportiva.

1.34.2 CLASSI

Le classi sono così suddivise:

DIVULGATIVA - RICREATIVA	Classe D	riservata all'attività divulgativa/ricreativa
PROMOZIONALE	Classe C	riservata all'attività promozionale
AGONISMO	Classe B	riservata all'attività agonistica su basi tecniche semplificate
	Classe A	riservata all'attività agonistica basata su tecniche avanzate
MASTER	Classe M	riservata ai tecnici/atleti competitori

Il tesseramento deve essere effettuato, tramite l'ASA di appartenenza, nella classe "a libero accesso" oppure nella classe di merito. L'inquadramento nella classe "a libero accesso" può essere richiesto all'atto del primo tesseramento o del rinnovo dello stesso; l'accesso alla classe di merito deve invece avvenire secondo le modalità previste dal presente Regolamento in relazione ad ogni singola disciplina.

1.34.2.1 SOTTOCLASSI

Fatto salvo per le classi C e D (specificate nei singoli comparti), in caso di più suddivisioni di una classe si segue sempre la progressione numerica o una lettera identificativa (ad esempio: AS A1 A2, B1 etc..., (in cui il livello 1 è superiore al 2). Quando non esplicitato, l'indicazione della lettera per la classe (ad esempio B, A, etc...) include anche le relative sottoclassi.

1.35 PARTECIPAZIONE DI ATLETI STRANIERI A COMPETIZIONI-ESIBIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Salvo espressa deroga della FIDS, per partecipare quale competitore o a solo titolo di esibizione, alle competizioni Nazionali o Internazionali organizzate in Italia (anche nel caso di Team match) gli atleti provenienti da altre nazioni devono essere presenti nell'albo competitori delle federazioni internazionali riconosciute. L'inosservanza della norma comporta sanzioni disciplinari per l'organizzatore.

1.36 PARTECIPAZIONE DI UFFICIALI DI GARA STRANIERI A COMPETIZIONI NAZIONALI

Previa richiesta e autorizzazione del Settore Arbitrale, possono partecipare in qualità di Ufficiale di gara a competizioni autorizzate organizzate in Italia, solo figure professionali accreditate presso le Federazioni Internazionali cui la FIDS è membro.

L'inosservanza della norma comporta sanzioni disciplinari per l'organizzatore.

1.37 PARTECIPAZIONE DI UFFICIALI DI GARA E ATLETI ITALIANI A COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Possono partecipare a competizioni internazionali gli atleti del settore agonistico (classi B, A e M) nella disciplina richiesta. Qualora previsto, l'iscrizione a competizioni internazionali dovrà avvenire unicamente attraverso l'ufficio estero federale.

Per poter partecipare a Competizioni Internazionali sotto l'egida delle Federazioni Internazionali, è fatto obbligo agli atleti di espletare le procedure di tesseramento/registrazione presso la Federazione Internazionale di riferimento almeno 40 giorni prima della partecipazione all'evento tramite l'Ufficio Tesseramento FIDS.

Gli enti, le federazioni sovranazionali, gli organizzatori stranieri, appartenenti a Federazioni Internazionali

riconosciute, qualora vogliano invitare atleti e ufficiali di gara italiani, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione dalla FIDS.

Se direttamente contattati, sono tenuti ad avvisare tempestivamente la FIDS al fine di ottenere l'eventuale autorizzazione di cui sopra che comunque, valutata l'istanza, potrà essere rilasciata a insindacabile giudizio della FIDS, solo dopo la ricezione dell'invito ufficiale da parte dell'ente, federazione sovranazionale o organizzatore straniero, richiedente.

Per la partecipazione quale ufficiale di gara in competizioni internazionali anche se svolte in Italia, è sempre necessaria l'abilitazione e la licenza di giudice internazionale nelle discipline oggetto della competizione.

L'inosservanza delle succitate norme comporta sanzioni disciplinari per l'Ufficiale di Gara

1.38 COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE

Limitatamente al solo settore agonistico (classi B, A e M) e fatta salva l'espressa deroga concessa preventivamente dalla FIDS, l'organizzazione di una competizione sul territorio nazionale o di una competizione internazionale non autorizzata e la partecipazione alle stesse costituiscono infrazione disciplinare sanzionabile, con provvedimento fino alla squalifica degli organizzatori, dei dirigenti, degli affiliati, degli atleti e degli Ufficiali di Gara nonché con la multa nei confronti degli affiliati che vi hanno aderito. Per gli organizzatori può inoltre precludere l'assegnazione di future competizioni. L'assicurazione FIDS non è operativa nella gare non autorizzate.

1.39 UFFICIALI DI GARA

La competizione viene gestita da uno Staff tecnico composto dai seguenti ufficiali di gara (UDG):

- Direttore di Gara e vice Direttore di Gara (qualora previsto) (artt. 1.39.1-2);
- Commissario di gara (se nominato);
- Arbitri di gara (art. 1.39.3);
- Segretario di Gara (art. 1.39.4);
- Scrutinatori (art. 1.39.5);
- Presentatore (art. 1.39.6);
- Responsabile delle Musiche (art. 1.39.7);
- Ispettore di pista (se nominato o previsto) (art. 1.39.8).

Tutti gli UDG devono conoscere perfettamente il presente regolamento con particolare riguardo alla loro specifica attività e il regolamento di settore cui si riferisce la competizione. Nel caso di competizione Internazionale, devono conoscere anche il regolamento della Federazione Internazionale di competenza.

Tutti gli UDG hanno l'obbligo di indossare la divisa federale predisposta per le singole categorie di appartenenza e devono essere in possesso delle abilitazioni necessarie. Per gli UDG impegnati in competizioni di Street Dance è ammesso un abbigliamento elegante/sportivo in tema con la specialità per la quale si è convocati.

Il direttore di gara, il vice direttore di gara, il segretario di gara, gli scrutinatori, il collegio arbitrale dovranno in ogni caso conoscere il sistema Skating e le sue varianti (compreso il sistema di giudizio della Federazione Internazionale di competenza) nonché essere in possesso delle rispettive abilitazioni.

Un UDG inizia la propria attività con l'accredito, che consiste nel presentarsi personalmente al direttore di gara che ne annoterà la presenza. Gli UDG devono essere presenti all'accredito almeno mezz'ora prima della competizione, salvo che il loro ruolo non imponga diversa regola. Dopo l'accredito, gli UDG devono occupare posto dove previsto a seconda del ruolo ricoperto. Nello svolgere i propri compiti, gli UDG devono attivarsi con diligenza e attenzione al fine di non costituire intralcio o motivo di ritardo alla competizione.

Tutti gli UDG sono obbligati al rispetto del Codice di Comportamento FIDS-CONI e ad attenersi ai valori del fair play e in particolare:

- astenersi nel modo più assoluto dal fare in pubblico o in privato dichiarazioni relative alle competizioni nelle quali hanno prestato la propria opera a qualunque livello o alle quali hanno comunque assistito;
- astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere in pubblico o in privato giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un collega o qualunque altro tesserato della federazione;
- rivolgersi nei confronti dei colleghi o di qualunque altro tesserato della federazione in termini che siano lesivi dell'immagine del corpo arbitrale e di qualsiasi organo federale.

Il Direttore di gara, il Vice Direttore e gli Arbitri di gara, devono compilare la dichiarazione Etico-Deontologica. Qualunque eventuale osservazione di carattere tecnico relativo all'operato arbitrale di un collega deve essere fatta direttamente, e in maniera riservata, al Coordinatore del Settore Arbitrale, ed obbligatoriamente per iscritto.

Un ufficiale di gara termina la propria attività quando gli viene comunicato dal direttore di gara.

1.39.1 DIRETTORE DI GARA

Il direttore di gara è la principale autorità nella gestione di una competizione, responsabile dell'applicazione delle regole, garantisce la corretta conduzione della competizione di danza sportiva ed è figura di riferimento per tutti i componenti dello staff tecnico e del collegio arbitrale.

Il ruolo del direttore di gara comporta l'espletamento di compiti, che si distinguono in base alle diverse fasi:

- Fase organizzativa;
- Fase operativa (pre-gara, durante la gara, dopo la gara).

In particolare, il direttore di gara deve:

FASE ORGANIZZATIVA

- conoscere tutti i dati della manifestazione;
- prendere atto del programma di gara, redatto da un direttore di gara abilitato;
- verificare che il programma di gara corrisponda al volantino approvato dagli organi competenti della FIDS;
- predisporre il programma cronologico della competizione, quando previsto dal volantino e disporre la pubblicazione. Qualora il cronologico di gara sia predisposto da altri soggetti, il Direttore di gara è l'unico che ne può autorizzarne la pubblicazione assumendosene la responsabilità. Nelle competizioni federali la redazione del cronologico e la sua pubblicazione può essere demandata ad un soggetto nominato dalla FIDS esonerando il Direttore di gara dalle responsabilità derivanti.

FASE OPERATIVA

Pre-gara

- presentarsi con largo anticipo sul luogo della manifestazione, per provvedere alle operazioni preliminari della competizione e interagire con il vice direttore di gara, il presentatore, il segretario di gara, lo staff di servizio, il responsabile della musica, al fine di garantire un migliore coordinamento utile per il buon esito della manifestazione stessa;
- conoscere i nominativi dei componenti dello staff tecnico e arbitrale, verificarne la loro accettazione o rinuncia debitamente sottoscritta nonché la loro regolare abilitazione; assicurarsi, mediante le operazioni di accredito, che tutti gli arbitri che hanno confermato la loro presenza alla competizione siano intervenuti;
- elaborare la composizione dei pannelli giudicanti divisi per disciplina, classe e categoria in base alla qualifica e all'abilitazione del singolo arbitro, controllando che non pendano sanzioni disciplinari sul medesimo e assicurandosi, a seconda della tipologia di gara, di rispettare la dichiarazione etica e deontologica di ogni singolo componente per il quale è prevista. Qualora per questioni di forza maggiore in una competizione Promozionale Autorizzata tipo A non fosse possibile raggiungere il numero minimo degli arbitri necessari al corretto svolgimento della competizione, può ridurre il numero degli arbitri, rendendo la singola competizione non omologabile (gara pro forma) e riportando i dettagli nella relazione di fine gara. La stessa richiesta di non omologazione può essere fatta nel caso di riduzione delle dimensioni della pista (doppia pista) per garantire l'ordine pubblico e/o la conclusione della gara in orari accettabili;
- consegnare al segretario di gara la lista degli arbitri suddivisi nei rispettivi pannelli giudicanti;
- accertarsi che tutti i componenti dello staff, del collegio arbitrale e del personale addetto ai vari servizi indossino in modo visibile l'apposito cartellino di riconoscimento;
- incontrare gli arbitri e istruirli in modo specifico sullo svolgimento della gara e sui loro doveri; assicurarsi che siano presenti nello spazio a loro riservato almeno 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione e almeno 15 minuti prima della competizione a loro assegnata.
- rendere noto allo staff giudicante chi, durante la manifestazione, eserciterà le mansioni di vice direttore di gara e di segretario di gara;
- avvisare lo staff di servizio, gli UDG e il collegio arbitrale che il loro lavoro s'intenderà esaurito soltanto al termine delle premiazioni. Eventuali deroghe (solo per casi di comprovata necessità), dovranno avere specifica autorizzazione da parte del direttore di gara;
- assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni previste per l'assistenza sanitaria;
- consegnare al presentatore il cronologico (anche al Dj) , la lista completa degli arbitri, degli UDG, delle autorità presenti alla manifestazione, i fogli pilota in sequenza cronologica e i pannelli degli arbitri.
- verificare il corretto utilizzo dei brani musicali nei tempi e nelle velocità metronomiche;
- ottimizzare dal punto di vista logistico gli spazi per la presentazione degli UDG, nonché per l'entrata e l'uscita dalla pista degli atleti (se possibile indicare le persone di riferimento per tale controllo), delle scenografie, delle premiazioni e di eventuali altri eventi previsti per tale manifestazione. Controllare che gli sponsor con i loro stand non siano d'intralcio al regolare flusso degli atleti in pista; esaminare le qualità e le

dimensioni della pista di gara per permettere lo svolgimento della competizione secondo quanto stabilito nei regolamenti; verificare che lo spazio riservato agli UDG non sia raggiungibile da persone non autorizzate; eventuali anomalie vanno segnalate nel rapportino di gara ;

Durante la gara

- controllare che lo svolgimento della competizione avvenga nel rispetto degli orari fissati sul cronologico e programma di gara;
- verificare che i pannelli degli arbitri consegnati al segretario di gara siano rispondenti alle disposizioni impartite;
- assicurarsi che venga garantito ai componenti dello staff tecnico e del collegio arbitrale, anche a rotazione, un intervallo minimo di un'ora. Durante le pause, verificare che gli arbitri siano presenti nei luoghi a loro riservati, ovvero che prima di allontanarsi abbiano l'autorizzazione da parte del medesimo oppure del vice direttore di gara;
- osservare il comportamento degli arbitri in relazione al Codice di Comportamento Sportivo e al Codice Etico e Deontologico;
- porre in essere le misure atte a prevenire condotte antiregolamentari da parte degli atleti, dei tecnici o del pubblico;
- determinare il numero delle batterie per singola competizione e il numero delle unità competitive che balleranno in ogni batteria per ciascun turno;
- assicurarsi che, nei campionati nazionali o nelle competizioni internazionali, venga correttamente gestito il sistema dei meriti ("stellette"), ove previsto, e che le batterie vengano miscelate come da regolamento;
- controllare, con il supporto del vice direttore di gara, il rispetto delle norme concernenti l'abbigliamento degli atleti, se possibile prima dell'inizio del primo turno o durante la competizione stessa. Eventuali infrazioni dovranno essere sanzionate come previsto dai regolamenti vigenti;
- assicurarsi assieme al vice direttore di gara, prima dell'inizio del brano musicale, che le unità competitive siano presenti in pista e competano nella batteria a loro assegnata. Controllare inoltre che il collegio arbitrale sia presente a bordo pista con gli strumenti necessari, per dare inizio alla competizione;
- controllare che l'intervallo tra i singoli balli e tra un turno di gara e l'altro della stessa categoria e classe risponda alle disposizioni regolamentari;
- disporre la correzione delle schede di giudizio che presentino irregolarità nella compilazione avendo cura di farla debitamente sottoscrivere dall'arbitro;
- confermare il numero delle unità competitive qualificate al turno successivo della competizione (decidendo l'eventuale ripescaggio) nel rispetto dei termini e delle regole federali o internazionali, considerando la tipologia della manifestazione in oggetto;
- comunicare, con largo anticipo, gli eventuali ritardi o variazioni sul programma di gara agli UDG e agli atleti;
- assicurarsi che, prima dell'inizio di ogni turno, il segretario di gara abbia esposto nello spazio riservato la lista delle unità competitive qualificate ai turni successivi;
- essere celere nell'intervenire nel sospendere la gara in casi eccezionali debitamente motivati e riportati nella relazione di gara;
- prendere decisioni su controversie o conflitti che possono scaturire durante la competizione con immediata prontezza, tranquillità e sicurezza, nonché accettare reclami in competizione come previsto dal RASF;
- richiamare gli atleti che non si comportino correttamente, nonché gli UDG che non rispettino i regolamenti federali, il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il Codice di Comportamento Etico e Deontologico (quest'ultimo solo per UDG), annotando sulla relazione il richiamo e il tipo di provvedimento adottato;
- sostituire un arbitro che si dovesse rendere indisponibile, inserendo al suo posto un supplente scelto tra i membri del collegio arbitrale in possesso dell'abilitazione all'uso necessaria, verificando che il cedolino dell'arbitro riporti l'avvenuta modifica temporanea;
- gestire in maniera corretta la procedura relativa alla votazione visiva in attuazione a quanto previsto dal RASF o provvedimenti in materia;
- scegliere i brani nelle varie discipline che gli atleti dovranno eseguire nelle competizioni ove previsto il ballo "a solo" o balli di presentazione fatto salvo quanto previsto dal regolamento internazionale di riferimento;
- assicurarsi che solamente il direttore di gara, il vice direttore di gara, il segretario di gara e gli scrutinatori abbiano accesso alle votazioni e ai cedolini degli arbitri fino al momento in cui questi non vengano consegnati all'organizzatore;
- comunicare al Segretario di gara l'atleta che, pur avendo ritirato il numero di gara, non prende parte ad una qualsiasi fase di gara od è costretto ad abbandonare la pista a competizione iniziata.

Nel caso delle Danze Artistiche:

- controllare i componenti dei gruppi predisponendo a tal fine un'apposita area;
- prevedere una zona dove montare/smontare e appoggiare le scenografie per le specialità che le prevedono;
- per le discipline che usano musica propria assicurarsi, tramite l'informazione video o con personale di servizio, che mentre un'unità competitiva balla, siano già pronte a bordo pista altre due unità competitive;
- nello specifico delle Danze Accademiche, controllare che, sia sul tappeto sia su qualsiasi altra pavimentazione, gli atleti non facciano uso di pece, borotalco oli, o comunque di sostanze che possano compromettere l'utilizzo del piano ballabile;
- assicurarsi che i capigruppo o responsabili del gruppo consegnino in tempo utile le musiche al responsabile delle musiche;
- in base all'elenco dei gruppi iscritti determinare l'ordine di entrata in funzione allo sviluppo del cronologico.

Dopo la gara

Al termine della competizione, il direttore di gara dovrà compilare e, siglata per presa visione anche dal Vice Direttore e dal Segretario di Gara, inviare la relazione di gara alla Segreteria Federale, entro 48 ore dalla data di svolgimento della competizione.

1.39.2 VICE DIRETTORE DI GARA

Il ruolo del vice direttore di gara è svolto da soggetto appartenente all'albo dei direttori di gara e deve svolgere, nella sola fase in gara, le stesse mansioni previste per il Direttore di gara coadiuvandone l'operato, svolgendo le mansioni di collaboratore, senza prendere decisioni personali non autorizzate dallo stesso. Nelle competizioni federali ed autorizzate (tipo A e tipo B) deve essere obbligatoriamente prevista la figura del Vice Direttore di gara.

In particolare il vice direttore di gara:

- ove la competizione preveda la doppia pista, sarà responsabile diretto della pista a lui assegnata;
- sostituisce il direttore di gara nel caso in cui non si presenti alla manifestazione o, per qualsiasi motivo, fosse impossibilitato a proseguire le sue funzioni diventando così il massimo responsabile tecnico della competizione;
- svolge tutte le mansioni che gli saranno affidate dal direttore di gara.

In ogni competizione la FIDS potrà riservarsi la facoltà di nominare uno o più vice direttore di gara ai quali affidare, oltre alle normali mansioni di supporto all'attività del direttore di gara, funzioni ispettive di controllo dell'andamento generale della gara e sull'attività svolta dagli UDG.

1.39.3 ARBITRO DI GARA

Nelle competizioni il collegio arbitrale è composto da un numero variabile di arbitri per tipologia di competizione e specialità di interesse nazionale o meno (DRS).

L'arbitro o giudice di gara, è la figura chiamata ad esprimere il proprio giudizio sull'atleta, in ossequio ai principi indicati nel Codice Etico e Deontologico e nel rispetto delle normative previste in materia.

Nelle competizioni dove previsto, l'arbitro, in ossequio ai principi indicati nel Codice Etico e Deontologico, è tenuto a dichiarare preventivamente al direttore di gara legami di parentela ed affinità fino al 4° grado oppure relazioni personali, o d'interesse (rapporti di lavoro e didattici, appartenenza alla stessa ASA) con altri arbitri e atleti partecipanti alla competizione secondo quanto previsto dall'art. 1.3 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere inviata al Direttore di Gara almeno 5 giorni prima della competizione. In questi casi, il direttore di gara, verificato che non ci siano state modifiche a quanto ricevuto, procederà alla sostituzione nel pannello giudicante del predetto arbitro. La mancata osservanza di tale norma costituisce violazione disciplinare.

L'arbitro deve :

- provvedere a dare conferma o rinuncia in forma scritta (lettera, fax o mail) alla lettera di convocazione a svolgere l'incarico;
- presentarsi all'impianto di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della competizione;
- conoscere il programma della competizione, eventualmente visionando il cronologico;
- essere attento al momento in cui deve entrare in pista, evitando di causare ritardi alla competizione dovute alla sua assenza o disattenzione;
- svolgere il proprio compito con perizia e attenzione, accertandosi in ogni fase di aver votato il numero di concorrenti richiesti e partecipanti alla competizione;
- essere terzo nella valutazione, evitando qualsiasi condizionamento esterno;
- votare gli atleti in base alla performance e ai canoni tecnici previsti dai criteri di valutazione in uso essendo irrilevante nel giudizio la posizione dell'atleta nella ranking list ed eventuali titoli sportivi acquisiti in altre competizioni;

- mantenere un comportamento consono al proprio ruolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, evitare di masticare chewing-gum o di tenere le mani in tasca) e in posizione tale da non interferire con gli atleti e con gli altri arbitri;
- essere concentrato sulle proprie mansioni, evitando qualsiasi comunicazione con il pubblico, colleghi o atleti e non distrarsi in nessun modo per nessuna ragione;
- compilare in maniera leggibile le schede per le votazioni, con penna a inchiostro blu o nero, includendo la propria lettera o numero identificativo (ove non già presenti), e apponendo la propria firma per esteso nell'apposito spazio. In caso di scheda personalizzata, controllare che il nominativo sia corrispondente. Apporre la firma per esteso a fianco di eventuali variazioni o correzioni apportate;
- accertarsi, nel caso di votazione visiva o palese, che il giudizio espresso corrisponda a quanto riportato nella scheda;
- rimanere nei posti riservati durante tutto lo svolgimento della competizione e sino a premiazioni effettuate, salvo autorizzazione del direttore di gara;
- evitare in maniera assoluta di usare telefoni cellulari/palmari/computer o altri apparecchi in grado di comunicare con l'esterno. In caso di assoluta e urgente necessità dovrà contattare il direttore di gara;
- astenersi dal giudicare discipline e classi per le quali non è abilitato salvo espressa deroga;
- astenersi dal giudicare le unità competitive espressamente dichiarate attraverso la Dichiarazione Etica e Deontologica della FIDS;
- astenersi dal giudicare qualora la propria condizione fisica o mentale non gli permetta di fare il proprio lavoro in modo adeguato;
- attenersi alle disposizioni federali in materia di abbigliamento.

L'arbitro non deve:

- motivare a terzi il proprio giudizio. Tuttavia, è tenuto a rispondere alle richieste di chiarimenti fatte dal direttore di gara e/o dal commissario di gara;
- dubitare pubblicamente del giudizio, dell'onestà e della buona fede degli altri arbitri;
- essere influenzato da atleti che sono o sono stati suoi allievi;
- confrontare i voti con altri arbitri;
- cercare di influenzare o intimorire un altro arbitro;
- informarsi sulle votazioni degli altri arbitri e/o dichiarare ai colleghi di votare o di aver votato una determinata unità competitiva, astenendosi quindi dal manifestare pubblicamente la propria opinione nei confronti dei partecipanti alla competizione;
- intimidire gli atleti;
- discutere con chiunque in merito alla prestazione di una unità competitiva fino al termine della competizione;
- assumere comportamenti che possano procurare vantaggio ad un unità competitiva rispetto a un'altra;
- abbandonare l'area riservata senza aver ottenuto l'autorizzazione dal direttore di gara.

1.39.4 SEGRETARIO DI GARA

Nel pre-gara:

- coordina l'attività relativa alle iscrizioni nel rispetto delle normative previste in materia. Su incarico del segretario di gara, le iscrizioni possono essere gestite da uno scrutatore iscritto all'albo: in ogni modo la responsabilità delle stesse rimane in capo al Segretario che deve, in ogni caso, non consentire la partecipazione alle competizioni alle unità competitive "anomale";
- fornisce al direttore di gara il riepilogo partecipanti per l'eventuale redazione del cronologico della competizione.

Durante la gara:

- coordina e supervisiona gli scrutatori;
- provvede, prima dell'apertura delle operazioni di accredito, alla numerazione delle unità competitive basandosi sulle regole previste;
- verifica il corretto status degli UDG convocati (tesserati, non tesserati, abilitati, sospesi, etc.) attraverso il database federale, comunicando al direttore di gara eventuali anomalie;
- verifica gli atleti accreditati per la competizione e, seguendo il cronologico redatto dal direttore di gara, prepara i turni di gara generando i fogli pilota mediante l'utilizzo del software di gestione gare;
- stampa le schede per le votazioni e le consegna al direttore di gara;
- consegna il foglio pilota agli scrutatori per la successiva fase d'inserimento votazioni nel software di gestione gare;
- riceve dagli scrutatori gli elaborati dei vari turni di gara e ne verifica la correttezza analizzando le eventuali segnalazioni di errore emesse dal software di gestione gare;

- provvede alla generazione degli eventuali turni provenienti da selezioni già disputate. Effettua anche in questa fase la stampa del foglio pilota e delle schede per la votazione che consegna al direttore di gara;
- riceve dagli scrutinatori gli elaborati dei turni di finale e le relative classifiche generate dal software di gestione gare;
- predispone le stampe per la cerimonia di premiazione e gli eventuali fogli risultati da rendere disponibili al pubblico;
- firma, per presa visione, la Relazione di gara redatta dal direttore di gara e, ove lo ritenga, allega a essa una propria relazione di gara da inviare unitamente a quella del direttore di gara.

Dopo la gara

Entro 48 ore dal termine dell'ultima giornata di gara, trasmette all'ufficio federale competente i dati elaborati della competizione mediante la spedizione mezzo posta elettronica.

1.39.5 SCRUTINATORI

Gli Scrutinatori sono coordinati dal Segretario di Gara. Gli Scrutinatori hanno la responsabilità della gestione del conteggio dei voti, dei punteggi degli arbitri e l'applicazione corretta del sistema Skating per il calcolo dei risultati di gara utilizzando il software omologato dalla FIDS. Devono inoltre far conoscere immediatamente al Segretario di Gara qualsiasi irregolarità che riguardi le votazioni o punteggio degli arbitri.

1.39.6 PRESENTATORE

Il Presentatore di Gara ha la responsabilità della conduzione delle varie fasi della competizione. Egli deve presentare la competizione mirando alla massima comprensibilità da parte di atleti e pubblico ed all'ottimizzazione dei tempi di gara.

1.39.7 RESPONSABILE DELLA MUSICA

Il responsabile della musica garantisce la conformità dei brani selezionati per la competizione e deve utilizzare musiche che corrispondano alle caratteristiche metronomiche di ogni danza e, quando previsti dai regolamenti tecnici di specialità, omologati dalla FIDS.

1.39.8 ISPETTORE DI PISTA

Se non previsto nelle singole discipline, il Consiglio Federale può nominare un ispettore di pista o una commissione formata da più ispettori per il controllo dei programmi di gara (obbligatori o limitazioni ad essi nelle differenti classi). Per i membri del controllo dei fuori programma deve essere previsto apposito spazio a bordo pista. I compiti e le procedure previsti da tale figura sono regolamentati all'art. 1.30 del presente regolamento.

1.40 NORME SPECIFICHE

Per le singole specialità, categorie e classi, potranno essere previste norme specifiche. Laddove esistenti dovranno essere applicate in sostituzione delle norme generali. Per tutto quanto non previsto nelle norme generali e nelle norme specifiche, si farà riferimento ai regolamenti internazionali di competenza.

1.41 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento sostituisce ogni altra precedente disposizione federale in merito.

Disposizioni transitorie e finali

1) Nelle more della costituzione dei ruoli dei Giudici Federali e fino alla data del 31.12.2015, l'ufficio preposto della FIDS provvederà alla designazione dei giudici delle competizioni previste dall'art. 1.6 (Gare Federali) anche attraverso l'integrazione con Giudici Straordinari abilitati nella disciplina:

2) Nelle more della costituzione dei Giudici Federali e fino alla data del 31.12.2018, l'ufficio preposto della FIDS provvederà alla designazione dei giudici delle competizioni previste dall'art. 1.7.1 (Gare promozionali autorizzate tipo A) su proposta non vincolante dall'organizzatore. L'ufficio preposto della FIDS ha la facoltà di aggiungere, modificare e/o sostituire i membri del collegio arbitrale con Giudici Federali e Straordinari; gli ufficiali di gara devono comunque compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione etica e deontologica della FIDS.

APPENDICE A

LINEE GUIDA PER IL SETTORE PROMOZIONALE-DIVULGATIVO-RICREATIVO

A. LINEE GUIDA PER LA CLASSE D

Il settore divulgativo/ricreativo è riservato a coloro che perseguono essenzialmente il piacere ludico della danza, anche attraverso confronti con altri danzatori di bassa difficoltà tecnico-fisica; pertanto, anche alla luce del dettato legislativo, l'impegno fisico richiesto da detta attività sportiva, che si svolge con tempi di gara ridotti, non richiede la certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica ma solamente il certificato medico di idoneità "non agonistica".

Gli organi territoriali, di concerto con i rispettivi Settori Tecnici Regionali, possono normare l'attività sportiva per la classe D rispettando le seguenti disposizioni:

Età minima:	4 anni compiuti durante l'anno solare in cui la stagione sportiva termina
Attività:	unità competitive (solo, coppia, duo, gruppi...): a scelta dell'organo territoriale; categorie: a scelta dell'organo territoriale; classi: classe D; discipline: la performance si svolge su uno o più balli, a scelta dell'organo territoriale, senza duplicazioni delle danze in gara (es. non Tango per il Ballo da Sala e Tango per le Danze Standard ma solo Tango; non Valzer Lento per il Ballo da Sala e Valzer Lento per le Danze Standard ma solo Valzer Lento).
Tempi di gara:	performance in coppia: da 1 minuto a 1 minuto e 20 secondi; performance in singolo: da 50 secondi a 1 minuto e 10 secondi; performance in gruppo: da 1 minuto a 1 minuto e 30 secondi.
Abbigliamento	L'abbigliamento è libero purchè improntato a regole generali di sobrietà ed eleganza. Sono esclusi gli abiti definiti per le classi dell'agonismo. E' necessario indossare scarpe idonee alla disciplina.

L'organo territoriale dovrà inviare al Settore Tecnico Federale il proprio documento riportante il Regolamento per il settore divulgativo/ricreativo, così come ogni sua modifica, per l'approvazione.

A.1 - TEACHER E STUDENT (T&S)

La competizione T&S è rivolta alle sole danze di coppia: per poter partecipare almeno un componente dell'unità competitiva deve essere obbligatoriamente tesserato in classe D (student) e non deve in nessun caso partecipare a competizioni di classe C, B, A e Master di danze di coppia; l'altro componente (teacher) può essere tesserato in classe A o Master nelle danze di coppia.

Le competizioni si possono svolgere, a scelta dell'organo territoriale, sia su gare a singolo ballo sia in combinata: in una competizione il numero massimo di balli del comparto T&S è di 14 (conteggiando sia i balli singoli sia le combinate come singolo ballo).

L'abbigliamento è libero.

La classe è unica. Le competizioni prevedono due sole categorie: 19/34 e 35/oltre vincolate all'età del solo competitore di classe D (student).

B. LINEE GUIDA PER LA CLASSE C

Il settore promozionale è dedicato a tutti coloro che, dopo avere eventualmente iniziato con il settore divulgativo/ricreativo, intendono cominciare un'attività di maggiore impegno imparando i fondamentali su cui incardinare la propria preparazione futura anche in previsione di passare all'agonismo. Il regolamento del promozionale si basa su tecniche e regole codificate per l'agonismo ma limitate nei contenuti al fine di divenire nel contempo accessibili e propedeutiche all'attività competitiva futura.

L'attività sportiva per la classe C, prevista dai regolamenti tecnici nazionali, è normata, per tutte le competizioni, a livello nazionale dal Consiglio Federale. L'organo territoriale ha la facoltà di suddividere la classe C in più sottoclassi con sola valenza territoriale.

L'organo territoriale dovrà inviare il Regolamento per il settore promozionale ed ogni sua modifica al Settore Tecnico Federale per l'approvazione .